

Pubblicato il 16/07/2026

N. 05760/2026REG.PROV.COLL.
N. 09204/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9204 del 2025, proposto dal Comune di **Valdidentro**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Enrico Pedrana, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Vittoriale s.r.l. e Valtellina Futura s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Ennio Quirino Visconti 99;

nei confronti

Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Marone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da Pec da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;
Società per l'ecologia e l'ambiente s.p.a., Anas s.p.a., Ministero dell'economia e delle finanze, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione IV) del 24 novembre 2025 n. 3810,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vittoriale s.r.l. e di Valtellina Futura s.r.l., di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.

FATTO e DIRITTO

1. Con un primo ricorso (RG 2458/2024) proposto dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, le società Valtellina Futura s.r.l. e Vittoriale s.r.l., titolari di due strutture alberghiere nel Comune di **Valdidentro**, hanno impugnato la nota del Comune stesso prot n. 6722 del 19 giugno 2024, recante comunicazione di approvazione del progetto definitivo, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, dell'opera denominata *“Collegamento in sicurezza tra i parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia, con adeguamento del piano viabile della SS301 del Foscagno (ex art. 2 e 9 comma 1, art. 10, art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 – testo unico Espropri – articoli n. 7 e n. 8 – Legge Regionale 4 marzo 2009 -n. 3 Norme Regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”* e tutti gli atti connessi del procedimento, con particolare riferimento alla delibera di Giunta comunale n. 56 del 18 giugno 2024, di *“Approvazione del progetto definitivo”*, agli *“allegati tecnici”* e al cd. *“report”*.
2. Contro tali atti le società ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 9 comma 1, 10, 11 e 16, co. 10 e 12 del d.P.R. n. 327/2001, anche in relazione agli artt. 1, co. 2-*bis*, 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, nonché al principio di buon andamento ex art. 97, co. 2, Cost. – violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento- eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, sviamento, grave carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta;

b) violazione e falsa applicazione della sentenza del T.a.r. Milano n. 202/2024, esecutiva ai sensi di legge, nonché dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1260/2024 - violazione e falsa applicazione dell'art. 12, co. 3, 17 d.P.R. n. 327/2001 nonché dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1, co. 2, I Prot. Add. CEDU per il tramite dell'art. 117, co. 1, Cost. - eccesso di potere per sviamento, grave carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta.

3. Con motivi aggiunti nel medesimo procedimento la Valtellina Futura s.r.l. ha domandato al T.a.r. l'annullamento o la declaratoria di nullità:

- del verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 31 dicembre 2024 di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, comprensivo di tutti gli elaborati;
- della deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28 dicembre 2021;
- delle delibere della Giunta comunale n. 90 del 22 luglio 2022 e n. 56 del 18 giugno 2022;
- della determinazione del Comune di **Valdidentro** n. 236 del 14.07.2023;
- di ogni altro atto preordinato, consequenziale e comunque connesso del procedimento.

4. Con un secondo ricorso (RG 3390/2024) la Vittoriale s.r.l. ha agito dinanzi al medesimo T.a.r. per l'ottemperanza della sentenza emessa dalla Sezione II del T.a.r. per la Lombardia, n. 202/2024, depositata in data 29 gennaio 2024, resa nei giudizi riuniti RG. n. 862/2021 e RG. n. 2002/2023, impugnata in appello, ma non sospesa dal Consiglio di Stato, limitatamente alla parte in cui era stato accolto il ricorso RG n. 862/2021, con conseguente *“obbligo per il Comune di consentire alla ricorrente di realizzare l'accesso alla propria struttura*

alberghiera secondo il tracciato più breve e più idoneo nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 3 della Convenzione, come interpretate nel presente giudizio”.

5. Anche in tale giudizio sono stati proposti dalla ricorrente motivi aggiunti contro la delibera della Giunta comunale n. 141/2024 di approvazione del progetto esecutivo e contro gli altri atti impugnati nel procedimento RG n. 2458/2024 dalla Valtellina Futura s.r.l.

6. Con la sentenza n. 3810 del 24 novembre 2025 il T.a.r. per la Lombardia, decidendo sui due ricorsi riuniti RG. n. 2458/2024 e RG n. 3390/2024, comprensivi di motivi aggiunti, ha accolto il secondo ricorso, statuendo, in particolare, l'inefficacia delle determinazioni della Giunta comunale n. 56/2024 e n. 141/2024 di approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo del collegamento in sicurezza tra parcheggi ed impianti sciistici di Isolaccia con la realizzazione di un sottopasso e adeguamento del Piano viabilità della SS 301 del Foscagno e ha dichiarato improcedibile il primo ricorso.

7. Il Comune di **Valdidentro** ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell'esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi, così rubricati:

I - erroneità della sentenza nella parte in cui, in sede di ricostruzione del fatto (§ n.1, pagine 7-8-10), il T.a.r. ha condiviso la ricostruzione di “Vittoriale” secondo cui il Comune non avrebbe riscontrato la domanda di permesso di costruire n. 3/24 e, per l'effetto, ingiustamente omesso di riconoscere ad essa ricorrente l'accesso diretto alla propria struttura alberghiera, in violazione del *dictum* della sentenza n. 202/2024. eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – travisamento;

II - erroneità, illogicità e/o irragionevolezza del capo decisorio della sentenza (§ n. 5.2) nella parte in cui il T.a.r. ha accolto il ricorso per ottemperanza sul presupposto del mancato coinvolgimento di Vittoriale nel procedimento di approvazione dei progetti (definitivo ed esecutivo) dell'opera pubblica di

“collegamento in sicurezza”. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per pretestuosità;

III - erroneità, illogicità e/o irragionevolezza, sotto diverso profilo, del capo decisorio della sentenza (§ n. 5.2) nella parte in cui il T.a.r. ha accolto il ricorso per ottemperanza sul presupposto del mancato riconoscimento in favore di Vittoriale dell'accesso “diretto” alla propria struttura dalla S.S. 301 (*recte*, secondo il tracciato più breve e più idoneo) - difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

8. Si sono costituiti in giudizio Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e la Regione Lombardia, che hanno chiesto l'accoglimento dell'appello, e le società Valtellina Futura s.r.l. e Vittoriale s.r.l., che, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, hanno tuttavia proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza del T.a.r. n. 3810/2025 per il seguente motivo: *error in iudicando* per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 114 c.p.a. con specifico riferimento ai capi 3 e 8 della sentenza.

9. Con ordinanza n. 4600 del 23 dicembre 2025 l'istanza di sospensione in via cautelare dell'esecutività della sentenza appellata è stata accolta.

10. Con memorie del 3 febbraio 2026 e repliche del 6 febbraio 2026 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.

11. All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

12. Con la sentenza appellata, come anticipato, il T.a.r. per la Lombardia, dopo aver riunito i due ricorsi, ha ritenuto di dover trattare “*in via prioritaria*” quello avente ad oggetto “*l'azione di ottemperanza che, ove fondata, (avrebbe assorbito)...lo scrutinio dell'azione annullatoria proposta con il connesso ricorso RG n. 2458/2024*”. Nel merito il T.a.r. ha, poi, reputato che l'azione amministrativa posta in essere dal Comune successivamente alla sentenza n. 202/2024 - di declaratoria del diritto della società Vittoriale s.r.l. all'accesso diretto sulla Strada statale n. 301 - e all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 126/2024 - che non aveva sospeso

tale decisione, evidenziando come il contemperamento dei distinti interessi dovesse essere effettuato anche attraverso il confronto e l'accordo tra le parti – fosse *“in contrasto con il tenore dei richiamati provvedimenti giurisdizionali i quali, in ragione della loro non definitività (avrebbero determinato)...l'inefficacia e non la nullità degli atti emanati”*. Poiché, però, la fondatezza dell'azione di ottemperanza non determinava in via diretta ed immediata il riconoscimento del bene della vita in capo alla parte ricorrente, il T.a.r. ha dichiarato *l'obbligo del Comune di riavviare ex novo il procedimento finalizzato all'approvazione del progetto attinente alla realizzazione del collegamento in sicurezza tra i parcheggi e gli impianti sciistici di Isolaccia con realizzazione di un sottopasso pedonale e adeguamento del piano viabile della Strada statale n. 301 del Foscagno, coinvolgendo effettivamente e concretamente la parte privata e motivando adeguatamente in caso di mancato raggiungimento di un accordo in ordine alla realizzazione dell'accesso diretto alla struttura alberghiera...eventualmente anche prevedendo in tale ultimo frangente la corresponsione di un indennizzo ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 in favore della parte privata”*. In tal senso il T.a.r. ha, quindi, accolto il ricorso per ottemperanza e i motivi aggiunti del procedimento RG n. 3390/2024, con declaratoria di inefficacia delle delibere adottate dal Comune e obbligo per quest'ultimo di riavviare il procedimento e ha dichiarato, come detto, improcedibile il ricorso RG 2458/2024, con i relativi motivi aggiunti.

13. Il Comune di **Valdidentro** ha lamentato l'erroneità della predetta decisione, contestando, con i primi due motivi, l'assunto della mancata ottemperanza da parte sua al *dictum* della sentenza n. 202/2024 e dell'omesso riscontro alla domanda di permesso di costruire della Vittoriale. Al riguardo, l'Amministrazione comunale ha, anzi, affermato di non aver posto in essere alcuna elusione della decisione giurisdizionale, avendo, senza ottenere alcun riscontro, richiesto al privato di depositare i documenti necessari a chiarire la questione della disponibilità dominicale delle aree di allocazione della strada privata in progetto e il nulla osta dell'ANAS e avendo tentato più volte di

mettersi in contatto e di confrontarsi con le società interessate sulle criticità ancora esistenti.

14. Con il terzo motivo il Comune ha, quindi, ribadito di aver già correttamente dato esecuzione alla sentenza n. 202/2024, accordando alle società Vittoriale e Valtellina Futura *“comunque e in ogni caso”* un accesso diretto tramite un *“tragitto breve e comodo, quindi nient’affatto tortuoso, macchinoso e disagiavo”* dalla Strada statale 301, caratterizzato anche da *“assoluta sicurezza”*, raggiunta attraverso l’approvazione del progetto esecutivo, in considerazione della nuova rotatoria e di un’ampia viabilità interna a doppia corsia per la migliore gestione degli spazi di parcheggio, anche se con maggiori costi pubblici e una non indifferente perdita di spazi di parcheggio pubblico, proprio *“all’espresso fine di contemperare i contrapposti interessi delle parti a fronte delle prescrizioni impartite dal g.a.”*.

15. Per effetto dell’accoglimento - con la sentenza n. 1665 del 3 marzo 2026 di questo Consiglio di Stato - dell’appello del Comune di **Valdidentro** avverso la sentenza n. 202/2024, tali censure devono essere accolte.

16. Nella sua pronuncia n. 1665/2026 la Sezione ha, infatti, statuito che, alla luce del tenore letterale dell’art. 3 della convenzione stipulata tra le parti, *“l’<<accesso>> spettante alla parte ricorrente, nell’eventualità, <<in modo diretto>> anche rispetto alla Strada statale n. 301, non (dovesse)...comunque consistere necessariamente in un ingresso <<diritto>> e <<perpendicolare>> dalla strada stessa, tale da dover <<tagliare>> in due parti il parcheggio pubblico esistente sui luoghi di causa, indicando il medesimo art. 3 i mappali sui quali il passaggio avrebbe dovuto svolgersi ed i <<limiti dimensionali>> cui l’accesso avrebbe dovuto soggiacere, a causa del sistema fisico di barriere attualmente installato”*. Sul punto questo Consiglio di Stato ha, altresì, osservato che *“anche qualora si (fosse ritenuto)...dubbio il contenuto di tale disposizione, spetta(ss) al Comune, titolare del potere di organizzare e gestire il suo territorio in funzione del miglior uso di esso per l’interesse pubblico e della salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, la scelta discrezionale e tecnica della collocazione precisa dell’accesso stesso”*, aggiungendo che *“dai documenti in atti e da tutti gli elementi*

di causa evidenziati dalle parti, la suddetta interpretazione della convenzione emerge(va) come quella più coerente sia con le caratteristiche dell'accordo in concreto raggiunto dalle parti, che lascia(va), in realtà, all'ente locale l'individuazione pratica del punto di ingresso alla Strada statale n. 301, sia con la tipologia dei poteri propri del Comune appellante, tenuto a perseguire e garantire sotto molteplici profili l'interesse pubblico e ad attuare la convenzione stessa rispettando le legittime aspettative ed i <<diritti>> dei privati, senza per questo abdicare al suo ruolo pubblicistico di ente rappresentativo degli interessi e delle esigenze dell'intera collettività di riferimento"

17. La fondatezza dell'appello principale impone alla Sezione di vagliare le censure contenute nei motivi aggiunti del ricorso RG 3390/2024, non esaminate dal T.a.r. e riproposte dalla Vittoriale nella memoria di costituzione depositata, congiuntamente a Valtellina Futura s.r.l. nel presente grado di giudizio, e quelle formulate dalle originarie ricorrenti nell'appello incidentale in relazione ai capi 3 e 8 della pronuncia del T.a.r. n. 3810/2025, con cui era stato dichiarato improcedibile il loro ricorso RG 2458/2024, comprensivo di motivi aggiunti.

18. Quanto alle doglianze residue del ricorso RG 3390/2024, con il primo ed il secondo motivo le società ricorrenti hanno lamentato che, con l'approvazione del progetto esecutivo – che prevedeva l'inserimento della rotonda ed una diversa viabilità interna – il Comune avesse *“trovato un escamotage per non modificare (in realtà) il progetto (originario)...in dispregio del (loro) diritto di accesso...violando palesemente la pronuncia del T.a.r. e vanificando in toto il (loro) legittimo affidamento”*. La soluzione progettuale alla fine adottata dall'Amministrazione comunale *“asseritamente assunta in ottemperanza alla sentenza e ai connessi obblighi convenzionali”*, non avrebbe, in breve, secondo le ricorrenti, tenuto conto dei loro diritti, eliminando i tre accessi diretti alla Strada statale – mai giudicati negativamente dall'ANAS - e si sarebbe rivelata per le loro strutture alberghiere *“quanto mai inopportuna e inaccettabile”*, nonché inficiata da difetto di istruttoria e di motivazione e assunta senza alcun coinvolgimento da parte loro nel procedimento ed in violazione del principio di proporzionalità.

Con il terzo motivo le società ricorrenti hanno, invece, dedotto che il progetto esecutivo si fosse limitato – nella Relazione generale – a far riferimento all'esecuzione della sentenza del T.a.r. senza, però, illustrare in alcun modo come si fosse *“effettivamente tenuto conto delle documentate e motivate osservazioni di Vittoriale e di Valtellina Futura”*, né tantomeno considerare che la soluzione prevista si sarebbe posta in netta antitesi con il certificato di prevenzione incendi delle strutture ricettive. Con il quarto motivo la parte ricorrente ha, infine, sostenuto che l'inserimento nel progetto di una rotatoria e della nuova viabilità interna per la gestione dell'area di parcheggio rappresentasse un'opera diversa da quella prevista dal Piano dei servizi, decisa dalla Giunta in violazione delle disposizioni normative vigenti che attribuiscono la relativa competenza al Consiglio comunale.

19. Censure sostanzialmente analoghe sono state riproposte dalla Vittoriale e dalla Valtellina Futura anche attraverso lo strumento dell'appello incidentale, con cui le due società hanno nuovamente reintrodotto nel presente grado del giudizio le doglianze già esposte nel ricorso RG 2438/2024 e nei motivi aggiunti, dichiarati dal T.a.r. improcedibili.

20. Con l'appello incidentale le originarie ricorrenti hanno, infatti, lamentato, in primo luogo, la violazione delle loro garanzie partecipative da parte dell'Amministrazione, che non avrebbe controdedotto, nelle sue delibere, alle loro puntuali ed analitiche osservazioni, violando o eludendo così anche il *dictum* della sentenza n. 202/2024. Le modalità esecutive scelte per il collegamento tra i parcheggi e gli impianti sciistici, con realizzazione del sottopasso pedonale ed adeguamento del piano della viabilità, avrebbero, in particolare, secondo le appellanti, disconosciuto *“completamente le (loro) posizioni giuridiche soggettive...imponendo loro dei sacrifici che – con alcuni accorgimenti sul piano tecnico ed esecutivo - si sarebbero potuti evitare”*, soprattutto attraverso il confronto e l'accordo delle parti che, auspicati anche dal Consiglio di Stato nell'ordinanza cautelare n. 1260/2024, sarebbero tuttavia mancati. Le delibere adottate dal Comune sarebbero state, inoltre, inficiate da difetto di istruttoria e di

motivazione circa il mancato riconoscimento ai due alberghi esistenti sui luoghi di causa del diritto ad accedere direttamente alla Strada statale e sarebbero state in contrasto con le certificazioni di prevenzione incendi ottenute dalle strutture. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione sarebbero, altresì, state contrarie al principio di proporzionalità, nonché in contrasto con la ripartizione di competenze tra la Giunta comunale ed il Consiglio comunale.

21. Le suddette censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.

22. In relazione al rispetto delle prerogative di partecipazione al procedimento, dai documenti in atti emerge come in tutte le diverse fasi della procedura le società interessate abbiano avuto la possibilità di far valere le loro ragioni attraverso la formulazione di osservazioni che risultano essere state oggetto di attento esame e di puntuale replica da parte del Comune (ad esempio nelle note dell'ente del 30 agosto 2022 - allegato n. 5 del Comune nel giudizio di primo grado RG 2458/2024 e allegato 11 delle ricorrenti e del 3 febbraio 2023 – allegato 14 delle ricorrenti, nella Relazione del 28 maggio 2024, parte integrante della delibera di GC n. 56/2024 – allegato 5 del Comune e nella comunicazione del 19 giugno 2024 – allegato 2 del Comune).

23. A ciò deve aggiungersi la circostanza per la quale gli apporti partecipativi dei privati appaiono essere stati all'origine delle modifiche di cui al report del 7 maggio 2024 poi sviluppate nel progetto esecutivo, elaborate dall'Amministrazione proprio al fine di giungere ad *“una soluzione funzionale per tutte le parti”* in rapporto al problema dell'accesso “diretto” alla Strada statale n. 301.

24. Le medesime soluzioni, considerate congiuntamente all'operato complessivo del Comune nella presente vicenda e ai già ricordati esiti della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1665/2026, non risultano, inoltre, in alcun modo inficiate dai dedotti vizi di difetto di istruttoria o di motivazione, né dalla violazione delle precedenti statuizioni giurisdizionali o delle clausole

convenzionali, costituendo anzi, alla luce di tutti gli elementi di causa, dello stato dei luoghi e delle esigenze rappresentate nel corso del giudizio, congrue e ragionevoli modalità di conciliazione dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione comunale per la sistemazione dell'area, il collegamento in sicurezza tra i parcheggi e gli impianti sciistici esistenti e la regolamentazione dell'accesso alla SS301 del Foscagno con gli interessi dei privati, titolari delle vicine strutture alberghiere. Quanto lamentato dalle appellanti incidentali in relazione alla pretesa violazione del principio di proporzionalità e all'adozione di una soluzione progettuale che avrebbe finito per sacrificare ingiustamente le loro ragioni e le loro legittime aspettative, costringendole, tra l'altro, a dotarsi di una nuova certificazione di prevenzione incendi non ha trovato, in particolare, conferma nei dati emersi nel corso del giudizio, indicativi, al contrario, della logicità delle scelte urbanistiche e di viabilità complessivamente compiute dall'Amministrazione che, nel caso in questione, si connotano comunque per l'ampia discrezionalità anche tecnica riconosciuta all'ente locale nell'organizzazione dell'assetto della zona e della sua viabilità, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, l'efficienza dell'utilizzo delle strutture e degli spazi, nonché la migliore vivibilità del proprio territorio, raccordando le esigenze della collettività di riferimento, delle imprese insediate nonché degli operatori e utenti del settore turistico. Tale ampio potere discrezionale da esercitarsi all'interno dell'ordinamento, non è certamente "*legibus solutus*", ma, per le sue caratteristiche peculiari, è sottoposto necessariamente ad un sindacato giurisdizionale limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili *ictu oculi*, non ravvisabili nell'ipotesi in esame. A tale sindacato è, viceversa, estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito, non essendo dato al privato, né tantomeno all'organo giudicante, di sostituire la soluzione giudicata da esso preferibile o maggiormente soddisfattiva, comunque sempre opinabile, a quella valutata come la più corretta dal punto di vista tecnico ed opportuna sotto il profilo

del perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'organo specializzato, cui la legge attribuisce il relativo potere. (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2025 n. 7441).

25. In base alle argomentazioni che precedono devono, infine, essere respinte anche le doglianze sviluppate dalle appellanti incidentali in relazione alla asserita incompetenza della Giunta comunale all'approvazione del progetto esecutivo che avrebbe riguardato, a loro dire, un'opera diversa da quella originariamente prevista nel Piano dei servizi (che non avrebbe contemplato nella zona rotatorie o viabilità interna). Dall'esame della relazione generale del 31 dicembre 2024, il progetto in questione, pur contraddistinto da alcune modifiche rispetto all'opera come inizialmente concepita, appare in realtà porsi in stretta continuità con l'intervento originario, programmato all'interno dell'Ambito strategico dei lavori connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 nel PGT, non necessitando, quindi, di alcuna variante riservata alla competenza del Consiglio comunale.

26. In conclusione, a fronte della fondatezza dell'appello principale del Comune di **Valdidentro** e dell'infondatezza di tutte le doglianze delle originarie ricorrenti riproposte con la memoria di costituzione e con l'appello incidentale, l'appello principale deve essere accolto e l'appello incidentale respinto, con rigetto, in riforma della sentenza del T.a.r. dei ricorsi riuniti in primo grado RG n. 2458/2024 e RG n. 3390/2024, comprensivi di motivi aggiunti.

27. Per la particolarità e la complessità delle questioni trattate sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:

- accoglie l'appello principale del Comune di **Valdidentro**;
- respinge l'appello incidentale di Valtellina Futura s.r.l. e di Vittoriale s.r.l.;

- per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge i ricorsi riuniti in primo grado RG n. 2458/2024 e RG n. 3390/2024.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO